



PARTE SPECIALE “G”

IL REATO DI TRASPORTO, INGRESSO E PERMANENZA DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO E IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Storico delle modifiche:

Versione	Causale modifiche	Data
I Versione	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	05/03/19
II Versione	Revisione Modello	09/03/21
III Versione	Revisione del Modello	21/11/24



PARTE SPECIALE “G” – IL REATO DI TRASPORTO, INGRESSO E PERMANENZA DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO E IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Le fattispecie dei delitti di trasporto, ingresso e permanenza di stranieri nel territorio dello Stato e dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Il D.Lgs 109/2012 ha novellato il D.Lgs 231/2001, prevedendo l'introduzione dell'art. 25-duodecies, successivamente novellato dalla L. 161/2017.

Ai sensi dell'art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001:

in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25- duodecies del D.lgs. n. 231/2001.

Trasporto, ingresso e permanenza di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 12, comma 3, condanna con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;



e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il comma 3-*bis* dell'art. 12 dispone che la pena prevista sia aumentata se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma.

Il comma 3-*ter* dell'art. 12 dispone che la pena detentiva sia aumentata da un terzo alla metà e si applichi la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Infine, il comma 5 dell'art. 12 prevede la pena della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni), fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione)

Ai sensi del co. 12-bis dell'art. 22 D.Lgs 286/98, è illecita la condotta del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, nel caso in cui:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

In queste ipotesi, la pena prevista dal precedente comma 12 (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Monte Tabor Cooperativa Sociale, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nei paragrafi precedenti. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
1. Gestione selezione e assunzione del personale e impiego di personale extracomunitario	<ul style="list-style-type: none">• Legale rappresentante• Responsabile amministrativo• Responsabile gestione economica e fiscale• Consulente del lavoro	<ul style="list-style-type: none">• Codice etico• PS• Regolamento interno della Cooperativa



2. Selezione e gestione rapporti con fornitori appaltatori e subappaltatori	<ul style="list-style-type: none">• Legale rappresentante• Responsabile amministrativo• Responsabile commerciale• Responsabile gestione economica e fiscale• RSPP• Preposti	<ul style="list-style-type: none">• Codice etico• PS• Regolamento interno della Cooperativa
3. Gestione anticipi o rimborsi spesa ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• Legale rappresentante• Responsabile amministrativo• Consulente del lavoro	<ul style="list-style-type: none">• Codice etico• PS• Regolamento interno della Cooperativa• PI spese pers. dipendente

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” della Cooperativa nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e *partners*, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confcooperative, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili;
- *Standard* di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Si rimanda a quanto previsto nelle Norme Generali di Comportamento previste nella Parte Speciale (paragrafo precedente alla parte speciale “A”) del presente Modello 231.

Standard di controllo specifici

Le regole ed i divieti riportati nei Principi Generali si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell’ambito dell’operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- la selezione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alla massima professionalità tecnica ed alla massima tensione verso il rispetto dei principi etici richieste dalla Società;
- il personale è assunto all’esito di una rigida selezione fondata sul *curriculum* di ciascun candidato. Particolare attenzione è riservata alla preparazione dei dipendenti, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i principi codificati nel Codice Etico;
- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni e/o direzioni responsabili per la assunzione di manodopera, in modo da garantire - in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell’assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno;
- evitare l’assunzione o la promessa di assunzione, nonché il mantenimento alle dipendenze di lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;



- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di manodopera il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” (“Testo Unico Immigrazione”) e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l’immigrazione clandestina;
- attuare controlli formali e sostanziali al fine di scongiurare situazioni di grave pericolo per i lavoratori, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- nel caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, la Società deve:
 - verificare l’esistenza e validità di quest’ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l’assunzione;
 - mantenere monitorato il numero di lavoratori interessati, le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
 - inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
 - verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
 - prevedere l’impegno del lavoratore assunto di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l’Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- è fatto divieto di favorire la permanenza di stranieri che si trovino in condizione di illegalità sul territorio dello Stato;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne.

Nell’espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Codice di condotta per parti terze.



4. Procedure di prevenzione

La Società adotterà un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei delitti di trasporto, ingresso e permanenza di stranieri nel territorio dello Stato e dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

5. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V.;
- chiunque venga a conoscenza di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere contro i delitti di trasporto, ingresso e permanenza di stranieri nel territorio dello Stato e dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o, in ogni caso, di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V..